

Sentenza n. 20531/2016 pubbl. il 04/11/2016

RG n. 61352/2013

Repert. n. 20229/2016 del 04/11/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Margherita Libri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 61352 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, rimessa in decisione all'udienza del 12 aprile 2016, e vertente

TRA

M **A**, c.f.: , rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli Avvocati e del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio Legale in , via n. ;

- attore -

E

B, con sede in , Piazza n. , C.F. e P. Iva , in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Andrea Galante e Massimo Serra presso il cui studio in Roma, via del Consolato n. 6, è elettivamente domiciliata;

- convenuta -

OGGETTO: Inadempimento contrattuale per violazione degli obblighi informativi previsti dalle norme del TUF e del Regolamento Consob ed azione di risarcimento del danno.

Conclusioni: all'udienza del 12 aprile 2016, i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, riportandosi ai propri scritti e alle domande e deduzioni ivi rispettivamente formulate.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. A M conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la B , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: *“Nel merito: previa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare l’inadempimento della B , in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione ai suoi obblighi quale istituto bancario del Sig. M A , e comunque agli obblighi informativi da tenere nei confronti dell’attore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 TUF e degli artt. 27, 28, 29, 30 e 31 del Regolamento Intermediari e connessa normativa di settore come esposta in narrativa. Sempre nel merito: condannare la B , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni che sono derivati, elencati in punto narrativa; ed in particolare per la somma pari ad EUR 79.300,00. Sempre nel merito: condannare la B in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti e patendi da accertarsi in corso di causa anche in via equitativa, oltre rivalutazione ISTAT dalla corresponsione sino al saldo ed interessi legali. (...) Con risarcimento delle spese legali, e distrazione delle medesime a favore dei procuratori degli attori”*.

L’attore esponeva che nelle date del 3.12.2010, del 27.4.2011 e del 4.5.2011 aveva acquistato titoli di Stato della Repubblica Ellenica tramite il servizio di Internet-banking di B (di seguito B) per un valore, rispettivamente pari agli importi di € 75.000,00, € 23.000,00 ed € 2.000,00, corrispondente ad un importo complessivo di € 100.000,00, previa compilazione e sottoscrizione di un questionario conoscitivo in data 20.7.2009, relativo all’individuazione del profilo finanziario-economico del cliente e degli obiettivi di investimento perseguiti dallo stesso. Evidenziava che, nel menzionato questionario, aveva indicato, quale obiettivo esclusivo delle operazioni di investimento, quello di protezione del proprio patrimonio con l’accettazione di una crescita limitata ed era stato classificato quale cliente al dettaglio, agendo in qualità di consumatore; assumeva di aver ricoperto la carica di responsabile commerciale dell’area nord Italia di B e di avere *“una certa conoscenza sui titoli in questione”*. Affermava che, con l’entrata in vigore della L. n. 4050/2012 in Grecia, il valore nominale dei titoli acquistati veniva decurtato del 53,5%, corrispondente ad



una perdita effettiva del 75%, rispetto al valore originario e che veniva prevista, altresì, l'attivazione retroattiva delle clausole di azione collettiva, con la conseguenza di aver dovuto aderire obbligatoriamente, insieme alla massa degli altri creditori, alla ristrutturazione del debito pubblico greco.

Deduceva quindi l'inosservanza dei doveri di informazione e di condotta da parte della B convenuta nello svolgimento delle operazioni di investimento aventi ad oggetto i titoli obbligazionari di Stato e, segnatamente:

- degli obblighi di diligenza, correttezza e di trasparenza di cui all'art. 21 TUF, relativamente alle informazioni da fornire al cliente sulle caratteristiche, sul grado di rischio, nonché sull'andamento dei titoli negoziati. L'attore, nella specie, evidenziava che la B convenuta non aveva tenuto conto, nello svolgimento delle operazioni di investimento, del suo livello effettivo di conoscenza ed esperienza del mercato finanziario, della sua bassa propensione al rischio, nonché del perseguimento dell'obiettivo esclusivo di *“proteggere il proprio patrimonio, accettando una crescita limitata”*, quindi, dei profili emersi dal questionario conoscitivo redatto dal M al momento della conclusione del contratto;
- dei doveri informativi di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 31 del reg. Consob, circa le caratteristiche del servizio di investimento offerto, degli strumenti finanziari negoziati e dei rischi a questi connessi. Parte attrice rilevava che la mancata comunicazione da parte di B dei declassamenti subiti dai titoli di Stato della Grecia gli aveva impedito di *“valutare un disinvestimento utile ad evitare le conseguenze del default poi puntualmente verificatosi”*;
- degli obblighi informativi sull'adeguatezza degli investimenti e dell'offerta di scambio dei titoli. L'attore assumeva di aver ricevuto tardivamente una comunicazione per via telefonica da parte di B, nella quale quest'ultima gli rappresentava la possibilità di un disinvestimento delle somme, che tuttavia non veniva ritenuto opportuno alla luce della tardività dell'informazione;
- dei doveri informativi e di condotta circa la ricezione, la trasmissione, nonché l'esecuzione degli ordini elaborati da parte della banca convenuta per conto del cliente tramite il servizio di Internet-banking;
- degli obblighi informativi relativamente alla dimensione dell'investimento offerto al cliente e alla possibile inadeguatezza dello stesso. L'attore evidenziava, altresì, che



gli investimenti in obbligazioni della Repubblica greca rappresentavano il 50% del portafoglio gestito dall'Istituto di credito convenuto, ragion per cui B

aveva il dovere di segnalargli l'eventuale non congruità dell'investimento sotto il profilo dimensionale;

- del dovere di trasparenza, in presenza di un conflitto di interessi. In particolare, parte attrice deduceva che gli investimenti venivano effettuati da B in contropartita diretta, detenendo la proprietà dei titoli stessi e trasferendone il relativo rischio sul cliente.

Concludeva formulando la domanda di condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in € 79.300,00.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva nel giudizio B, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la quale contestava la domanda svolta nei suoi confronti, deducendo: che il sig. M era perfettamente consapevole ed in grado di valutare le caratteristiche, i rischi e l'andamento dei titoli di Stato greci acquistati, sulla base dei documenti sottoscritti dallo stesso, dell'informativa trasmessagli dalla B, nonché della carica professionale che ricopriva nel settore dei mercati finanziari. Osservava, in particolare, che dal luglio 2009 sino al 31 dicembre 2012 l'attore aveva svolto attività professionale di responsabile commerciale dell'area nord di B, con l'attribuzione delle mansioni di "definizione, sviluppo e attuazione delle politiche commerciali della B sull'Area di affari Nord-Italia...Coordinamento commerciale delle attività dei Team, dei consulenti, dei promotori e delle relative Filiali. Coordinamento commerciale delle attività svolte dalle altre Unità Organizzative della B nei confronti della clientela appartenente all'area di pertinenza", nonché di "intraprendere le azioni commerciali volte a cogliere le opportunità del mercato creditizio e finanziario nella propria area di affari" e di concludere, per conto della B convenuta con la clientela, contratti di negoziazione, collocamento, consulenza, custodia e amministrazione di strumenti finanziari; che il M non poteva essere qualificato come semplice risparmiatore, attesa la sua competenza professionale in materia di investimenti in strumenti finanziari, la posizione di vertice rivestita nell'Istituto di credito convenuto, nonché la possibilità dello stesso di analizzare le caratteristiche, l'andamento ed i rischi connessi ai titoli oggetto degli acquisti, tramite gli strumenti informatici, nella specie il c.d. Prime Terminal, le piattaforme di comune uso per gli operatori finanziari, nonché i quotidiani e



settimanali, posti a sua disposizione dalla B convenuta durante il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa presso la stessa.

La B convenuta assumeva, altresì, che dal questionario relativo alla valutazione del profilo di rischio del cliente, sottoscritto dall'attore in data 20.7.2009, il sig. M dichiarava: di investire in strumenti finanziari da oltre 5 anni; di aver effettuato operazioni di compravendita aventi ad oggetto titoli di Stato, obbligazioni societarie, obbligazioni strutturate, azioni, quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, strumenti finanziari; di avere un alto livello di conoscenza relativamente agli investimenti finanziari in titoli di Stato della stessa specie di quelli negoziati con B, in obbligazioni societarie, in obbligazioni strutturate, in azioni, etf, o quote di organismi d'investimento collettivo del risparmio, in strumenti derivati; di aver un alto livello di conoscenza circa il grado di rischio concernente i prodotti finanziari menzionati; di aver investito una somma corrispondente ad *“una piccola parte del suo patrimonio finanziario”* e che, nel caso di andamento negativo dei titoli di Stato oggetto degli investimenti, *“avrebbe aspettato per vedere come si sarebbe evoluta la situazione”*.

La B deduceva, inoltre, la piena conoscenza del funzionamento dei mercati finanziari da parte del M, considerando che lo stesso aveva individuato ed in parte eseguito le operazioni di investimento a mezzo del servizio *“PuntoBorsa-Web”*. Deduceva, poi: che, al momento della sottoscrizione del contratto di acquisto dei titoli, al cliente erano stati trasmessi da parte di B tutti i documenti informativi necessari, espressamente accettati dall'attore, in particolare, il documento informativo sui servizi di investimento previsto dal reg. Consob, l'informativa sugli strumenti finanziari di cui all'art. 31 del regolamento citato, l'informativa sui conflitti d'interesse, nonché una sintesi circa la strategia di esecuzione degli ordini; che, nelle informazioni sugli strumenti finanziari al paragrafo sui Titoli di Stato denominato *“rischio emittente”*, la B convenuta rappresentava all'attore che *“in anni recenti, taluni emittenti governativi non hanno onorato i propri impegni”*, evidenziando, dunque, il rischio *“che gli emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale”*; che parte attrice riceveva periodicamente gli estratti conto titoli, nei quali veniva indicato il valore corrente dei titoli di Stato greci, quindi l'andamento degli stessi, e che, in particolare, nell'estratto conto titoli al 31.12.2011 il valore corrente delle obbligazioni menzionate era pari ad €. 49.380,00, dunque, inferiore alla metà del valore nominale originario, corrispondente ad € 100.000,00;



che gli investimenti operati erano adeguati al profilo di rischio del sig. M , risultante dal relativo “*Questionario per la valutazione del profilo di rischio del cliente*”; che l’attore non aveva indicato nel contratto la soglia delle perdite tale che, una volta raggiunta, avrebbe comportato l’obbligo di comunicazione da parte della banca nei confronti del cliente; che, in data 24 febbraio 2012, parte attrice esercitava l’opzione di scambio tra i precedenti titoli di Stato greci e quelli di nuova emissione, dimostrando, conseguentemente, di essere a conoscenza dell’andamento dei titoli obbligazionari acquistati. Con riferimento all’asserito conflitto di interessi, B evidenziava: che le operazioni di investimento non erano state realizzate in contropartita diretta, in quanto, il primo ordine era stato effettuato nel 2010 con la Merrill Lynch International, mentre i successivi tre erano stati eseguiti dalla Banca IMI, rispettivamente, l’uno nel mercato elettronico di Borsa Italiana in data 27.4.2011 per un valore nominale di € 20.000,00, e gli altri due nel mercato elettronico EuroTLX, nelle date del 27.4.2011 e del 4.5.2011, per un valore nominale di € 3.000,00 e di € 2.000,00; che non aveva svolto alcuna attività di collocamento sui titoli citati, né si era “*assunta in proprio il rischio dei risultati dell’investimento*”, rilevando, altresì, che l’assunto di parte attrice, secondo cui “*la B dal 2009 continuava a proporre in contropartita diretta i bond greci in quanto interessata a disfarsene*”, era privo di supporto probatorio. Sull’asserita inadeguatezza dimensionale dell’investimento, B deduceva: che non aveva stipulato con l’attore alcun contratto di gestione di portafoglio; che nel questionario, relativo all’individuazione del profilo di rischio del cliente, lo stesso M dichiarava che la somma investita rappresentava una piccola parte del suo patrimonio finanziario; che non era posto a carico della B convenuta alcun dovere di segnalare l’inadeguatezza dimensionale dell’operazione, né di diversificare il portafoglio titoli del cliente. Contestava la domanda di risarcimento dei danni sia nell’*an* che nel *quantum* svolta nei suoi confronti e formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “*Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, con ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa ogni opportuna pronuncia e declaratoria, respingere tutte le domande avanzate dal sig. Mattei in quanto infondate, contestate e prive di prova per i motivi esposti in narrativa; in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avanzate, escludere e/o ridurre ogni eventuale risarcimento in virtù del concorso di colpa dell’attore per i motivi esposti in narrativa, con ogni conseguente pronuncia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.*”.



All'udienza del 3 marzo 2014, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ.. La causa, all'udienza del 12 aprile 2016 sulle conclusioni precisate dalle parti con riferimento alle domande ed eccezioni svolte nei rispettivi atti, veniva rimessa per la decisione, con assegnazione del termine di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Al merito delle domande formulate da parte attrice, fondate sulla violazione degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 58/1998 e ai correlativi regolamenti Consob, osserva il Tribunale che in base alla normativa di settore, la banca è tenuta ad un duplice obbligo informativo, di natura attiva e passiva: sotto il primo profilo, essa ha il dovere di illustrare i rischi dell'operazione; sotto il secondo profilo, essa deve raccogliere dal cliente le informazioni utili a valutare l'adeguatezza dell'operazione richiesta da quel cliente. Inoltre, la banca ha un obbligo di astenersi dall'operazione, ove inadeguata per quel cliente. Va subito precisato che la normativa di settore va letta alla luce dei principi generali di correttezza e buona fede contrattuale, dei quali le regole dettate per il comportamento degli intermediari finanziari sono una specificazione: pertanto, resta necessario il raffronto fra le modalità di adempimento degli obblighi di cui al t.u.f. ed al regolamento Consob ed i principi dettati dagli articoli 1175 e 1375 cod. civ..

Affinché vada esente da responsabilità, la banca deve provare (art. 23, 6° comma, d. lgs. n. 58/1998, espressione del principio generale di inversione dell'onere della prova della condotta diligente, proprio della responsabilità per inadempimento) che, in riferimento a quella determinata operazione, la stessa, conosciute le caratteristiche di quello specifico investitore, ha fornito al cliente ogni informazione in suo possesso (o da procurarsi con l'ordinaria diligenza), accertandosi, a parte la mera sottoscrizione di moduli spesso redatti a caratteri minuscoli e con espressioni di stile, che esse fossero davvero comprese dal cliente, circa il rischio sotteso alla data operazione finanziaria, e ha consigliato di astenersi dall'operazione ove inadeguata.

Le norme rilevanti a tal fine sono l'art. 21 d. lgs. n. 58/1998 (che costituisce norma primaria rispetto al regolamento Consob), il quale prevede l'obbligo per le banche che svolgano servizi di investimento nei confronti del pubblico di "*comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati*" (lett. a) e di



“acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati” (lett. b).

Dal canto suo, l’articolo 26, 1° comma, lett. e) del reg. Consob n. 11522/98 sancisce che *“Gli intermediari autorizzati, nell’interesse degli investitori e dell’integrità del mercato mobiliare (...) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di operazione da fornire”.*

Dispone, inoltre, l’articolo 28 reg. Consob – il quale specifica l’articolo 21, 1° comma, lett. b) del t.u.f. – che, prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento, gli intermediari autorizzati devono: *“a) chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L’eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo art. 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall’investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (...). / 2) Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”.*

Per l’articolo 29 reg. cit. *“Gli intermediari autorizzati si astengono dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. / Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all’art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. / Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad un’operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l’investitore intenda comunque dare corso all’operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l’operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto (...)”.* Si è, giustamente, osservato come l’adempimento di tale ultima obbligazione (*suitability rule*) presupponga necessariamente il pieno rispetto degli obblighi di informazione: non solo di quelli di cui all’articolo 28 cit., ma anche degli obblighi di agire con la diligenza dell’operatore professionale. L’intermediario, infatti, può astenersi dall’effettuare operazioni “non adeguate”, ossia eccessivamente



rischiose per quell'investitore, solo se conosca bene i due termini del confronto: da un lato, i prodotti finanziari offerti (di qui, la *know your merchandise rule*); dall'altro lato, l'esperienza del cliente nel campo degli investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio (*know your customer rule*).

Dalle risultanze istruttorie emerge innanzitutto che l'attore è stato designato quale responsabile commerciale dell'area nord della B , con l'attribuzione di mansioni di definizione, sviluppo e attuazione delle politiche commerciali della banca, di coordinamento delle attività dei Team, dei consulenti e dei promotori assegnati a detta area e delle relative filiali, nonché di coordinamento commerciale delle attività svolte dalle altre Unità Organizzative della banca nei confronti della clientela appartenente all'area di pertinenza (doc. 2, fascicolo banca convenuta). Nell'ambito delle suddette attività, l'attore, in virtù di procura speciale rilasciatagli dall'Istituto di credito convenuto, poteva concludere con la clientela contratti di conto corrente, di negoziazione, di collocamento, di custodia e di amministrazione di strumenti finanziari, nonché altri contratti relativi a prodotti/servizi bancari, nell'ambito dei quali poteva autorizzare bonifici per conto della banca e dei clienti privati ed istituzionali per un importo massimo di € 1.000.000,00 ad operazione, nonché emettere assegni circolari per conto della banca e dei clienti privati per un importo massimo di € 500.000,00 (doc. 3, fascicolo banca convenuta).

Lo svolgimento di tali attività e il possesso di particolari competenze e requisiti di professionalità nel campo dei servizi di negoziazione e di collocamento, peraltro non contestati dalla controparte, comporta quale conseguenza che lo stesso attore debba ritenersi pienamente informato in ordine alle caratteristiche dei prodotti finanziari per cui è causa e perfettamente consapevole dei rischi connessi al relativo investimento. Sebbene le attività svolte dall'attore, quale responsabile commerciale e procuratore dell'Istituto di credito, non valgano a conferirgli la posizione di operatore qualificato ai sensi dell'articolo 31 del T.U.I.F. va nondimeno osservato che M A non può essere considerato alla stregua dell'ordinario risparmiatore, atteso che, in ragione delle attività espletate e della competenza in materia di prodotti finanziari, da reputare nella specie innegabilmente sussistente, egli stesso era oggettivamente nelle condizioni di avvedersi delle caratteristiche dei titoli per cui è causa e dei possibili rischi derivanti dal compiuto investimento.



Sentenza n. 20531/2016 pubbl. il 04/11/2016
RG n. 61352/2013
Repert. n. 20229/2016 del 04/11/2016

Dalla documentazione prodotta dalla banca convenuta risulta inoltre che in data 20.7.2009, ossia in un momento antecedente alla conclusione delle operazioni di acquisto dei “bonds” greci, l’attore aveva compilato e sottoscritto il questionario circa la valutazione del proprio profilo di rischio, concernente l’individuazione del livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento dello stesso (doc. 5, fascicolo B). Dalla disamina del questionario menzionato e delle relative risposte, si evince che il sig. M effettuava operazioni di investimento da oltre cinque anni, anche di compravendita di Titoli di Stato, che lo stesso aveva un alto livello di conoscenza in materia di strumenti finanziari e del loro grado di rischio, che aveva investito una piccola parte del suo patrimonio e che l’obiettivo dei suoi investimenti era quello di *“rivalutare il capitale, anche in maniera contenuta, purché l’esposizione a variazioni negative sia minima”* (doc. 5, fascicolo banca).

L’attore dichiarava un alto livello di conoscenza in materia di investimenti finanziari in Titoli di Stato e di rischi connessi al relativo acquisto (doc. 5, fascicolo banca convenuta). Analoghe dichiarazioni sono state effettuate con riguardo al livello di conoscenza e al grado di rischio in ordine ad investimenti finanziari in obbligazioni societarie, obbligazioni strutturate, azioni, quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, strumenti derivati. Rispetto alla maggior parte di tali prodotti finanziari (fatta eccezione per gli strumenti derivati), M A dichiarava di aver compiuto operazioni di compravendita. Il medesimo chiedeva di utilizzare il servizio *“Punto Borsa-Web”* per eseguire gli ordini (doc. 6, fascicolo parte convenuta) ed esercitava, in data 24.2.2012, l’opzione di scambio dei “bonds” greci con quelli di nuova emissione, così evidenziando la sussistenza di una rilevante esperienza nel settore, rafforzata dalle mansioni espletate nell’ambito della banca, e di una notevole conoscenza del funzionamento dei mercati.

Le richiamate circostanze inducono a reputare che eventuali omissioni relative ad una più approfondita attività di informazione in ordine ai rischi specifici di quel determinato investimento, costituirebbe in ogni caso un inadempimento la cui efficienza causale rispetto ai danni lamentati dall’attore sembra potersi escludere, apparendo plausibile che M A avrebbe ugualmente acquistato i titoli obbligazionari in questione, anche se avesse ricevuto maggiori e più dettagliate informazioni. Premesso che incombe su parte attrice l’onere di fornire la prova che, laddove l’intermediario avesse adempiuto ai propri obblighi informativi, non avrebbe proceduto all’acquisto (in termini specifici Cass.



Sentenza n. 20531/2016 pubbl. il 04/11/2016
RG n. 61352/2013
Repert. n. 20229/2016 del 04/11/2016

17.2.2009 n. 3773; cfr. Cass. 17.1.2008 n.867, Cass. 18.5.2005 n.7997 e Cass. 23.2.2000 n. 2044), va, infatti, condiviso l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell'accertamento della responsabilità per inadempimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario, è necessaria la dimostrazione del nesso di causalità fra inadempimento e danno, nel senso che questo non si sarebbe verificato ove la banca avesse fornito tutte le informazioni necessarie, inducendo il cliente a desistere dall'investimento. L'esistenza, all'epoca cui risalgono gli acquisti oggetto della domanda e anche successivamente, di un profilo di investimenti di natura complessivamente speculativa (v. estratto al 31/12/2010 ed estratti successivi, doc. nn. 9, 12, 13, 14, 15, 16 e 16 bis, fascicolo convenuta), atteso che il relativo portafoglio dà contezza di una componente azionaria di indubbio rilievo e dell'acquisto in fondi comuni (BSF European Divers Eq) per importi significativi, le circostanze documentate e non contestate relative allo svolgimento dell'attività nell'ambito dello stesso istituto di credito, consentono di ritenere che, pur in presenza delle informazioni allora disponibili circa il grado di speculatività e di rischio delle obbligazioni in oggetto, l'attore avrebbe proceduto ugualmente all'acquisto. Tali fatti, valutati unitamente ai dati relativi alla qualità e rilevanza degli investimenti in strumenti finanziari inducono, dunque, a considerare l'attore non già alla stregua di uno sproveduto ed inesperto risparmiatore ma, al contrario, investitore avvezzo ad operare nei mercati finanziari e consapevole delle regole dello specifico settore. Ne sono prova la consistenza e la tipologia, anche speculativa, degli investimenti eseguiti, ma anche l'assunzione dell'incarico di responsabile commerciale con le mansioni sopra precisate presso la banca convenuta, indici della conoscenza circa il funzionamento del mercato e dei meccanismi di operatività dei prodotti finanziari, certamente superiore alla media, e di una considerevole propensione al rischio.

Anche il profilo relativo al dedotto conflitto di interesse della B relativamente alle operazioni *de quibus* è infondato. La Consob, nella comunicazione n. DAL/97006042 del 9 luglio 1997, ha infatti chiarito che *“una ipotesi di conflitto di interessi non può essere individuata a priori in tutti i casi in cui l'intermediario negozia in contropartita diretta con la propria clientela strumenti finanziari”*, richiedendosi invece una approfondita valutazione delle peculiarità del caso concreto. In particolare l'ente di vigilanza ha precisato che nell'ipotesi di *“ordine di acquisto dello strumento finanziario conferito spontaneamente dal cliente non è configurabile alcun conflitto di interessi, posto che l'intermediario provvede*



Sentenza n. 20531/2016 pubbl. il 04/11/2016
RG n. 61352/2013
Repert. n. 20229/2016 del 04/11/2016

ad eseguire l'ordine del cliente stesso, ponendosi in contropartita diretta nell'operazione", mentre nel caso in cui l'acquisto dello strumento finanziario sia stato in qualche misura "suggerito" al cliente dallo stesso intermediario occorre allora valutare "se il suggerimento non sia stato solo finalizzato a realizzare al meglio gli interessi dei clienti, ma anche (od unicamente) alla realizzazione di scopi ulteriori e diversi, propri dell'intermediario" (come ad esempio nel caso in cui l'intermediario abbia inteso eliminare rapidamente dal proprio portafoglio titoli presenti in sovrabbondanza).

La circostanza, dunque, che la B detenesse già nel proprio portafoglio – in mancanza di qualsiasi allegazione in ordine ad un profilo di danno subito dal cliente – non è di per sé decisiva per ravvisare un conflitto di interessi, poiché, nelle negoziazioni eseguite per conto proprio, l'intermediario, agendo in qualità di *dealer*, può "preleva(re) il titolo dal proprio portafoglio" (cfr. Comunicazione Consob n. DI/99014081 dell'1.3.1999).

Orbene, in assenza di allegazioni attoree in ordine agli elementi fattuali che in concreto avrebbero dato luogo al conflitto di interessi (la disciplina del riparto dell'onere probatorio ex art. 23, VI comma, T.U.F. non esonera la parte che agisce per il risarcimento del danno dall'onere di specifica allegazione dei fatti idonei a sostenere la domanda) ed in difetto di evidenze istruttorie che consentano di pervenire in via indiziaria alla prova presuntiva del conflitto di interessi (le quali non possono desumersi dalla mera circostanza prospettata dall'attore, secondo cui le "difficili condizioni di solvibilità della Grecia sin dal 2009" avrebbero fatto sì che la B convenuta continuasse "a proporre in contropartita diretta i bond greci, essendo evidentemente interessata a disfarsene, anche ai suoi clienti che miravano semplicemente ad una gestione dei propri risparmi, esattamente come il Sig. M " pag. 14, atto di citazione) la domanda proposta in relazione alla asserita violazione dei doveri di trasparenza e degli obblighi informativi di cui agli artt. 21 del TUF, 28 e 29 del reg. Consob da parte dell'Istituto bancario sarebbe stata in ogni caso infondata. Valgono, peraltro, anche rispetto a tale profilo della domanda di inadempimento le medesime considerazioni svolte circa l'inesistenza del rapporto di causalità tra il danno e l'inadempimento contrattuale.

La domanda va, in conclusione, rigettata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo la natura e il valore della controversia, in favore della società convenuta.

P.Q.M.



Sentenza n. 20531/2016 pubbl. il 04/11/2016
RG n. 61352/2013
Repert. n. 20229/2016 del 04/11/2016

Il Tribunale di Roma, Sezione terza civile, definitivamente pronunciando sul domande presentate da M A nei confronti della B , così provvede:

Rigetta la domanda.

Condanna l'attore al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella complessiva somma di €. 11.810,00 per compensi professionali , oltre Iva e Cpa come per legge, in favore della società convenuta.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2016.

Il Giudice

dott.ssa Margherita Libri

IL CASO.it

Firmato Da: LIBRI MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 71b9ddec8e173c43f8e7ac8ea6da55b

